



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Settore 1 - Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali

U.O.C. 3

DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L'ACCREDITAMENTO, DI ORGANISMI PRESSO L'ALBO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA, AL FINE DI CONSENTIRE LA SCELTA DELL'ORGANISMO EROGATORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E IL TRASPORTO, PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL'AUTONOMIA E ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ GRAVE E DEI SERVIZI INTEGRATIVI, AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA (ART. 41 L.R. 9/2021) "TRIENNIO 2023/2026 RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2026/2028.

Art. 1 - Oggetto del Servizio e destinatari

Il presente Documento Tecnico Descrittivo e Prestazionale disciplina, mediante la procedura aperta per l'Accreditamento di Organismi presso l'Albo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il "servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e il trasporto, per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità grave" e dei servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi (di seguito SIAM) in favore degli alunni con disabilità gravissima degli istituti superiori di II grado (art. 41 l.r. 9/2021) per il triennio 2023/2026 rinnovabile per il biennio 2026/2028 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il servizio è rivolto agli alunni/e con disabilità grave/gravissimi residenti, frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore, l'università (se e in quanto dovuti) e i corsi di formazione professionale del territorio del L.C.C. di Ragusa.

Per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; verranno accreditati tutti gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e professionali indicati nell'Avviso Pubblico, non è previsto un numero predefinito di Organismi accreditabili, non è prevista una graduatoria; il Registro degli Organismi accreditati sarà pubblicato per sezione in ordine alfabetico.

L'iscrizione al Registro non vincola l'Amministrazione in alcun modo all'instaurazione di un rapporto contrattuale in quanto la scelta degli Organismi che erogheranno il servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità per il tramite della U.O.C. 3 Politiche Sociali del I Settore del L.C.C. di Ragusa.

I rapporti tra l'Amministrazione e gli Organismi saranno regolati da contratto che potrà essere preceduto da un affidamento per l'avvio dei servizi sotto riserva di legge all'inizio dell'anno scolastico sottoscritto, per l'Amministrazione, dal dirigente del Settore 1 - Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi Socio-Assistenziali, di durata dell'anno scolastico di riferimento annuale, nella quale dovranno essere esplicitati gli elementi essenziali contenuti nel presente documento.

Art. 2 - Soggetti coinvolti

Il Settore 1 - Polizia Provinciale - Risorse Umane - Servizi Socio-Assistenziali in quanto soggetto che esperisce la procedura di accreditamento e approva l'Albo.

I soggetti esercenti la potestà genitoriale o loro delegati, o gli studenti disabili maggiorenni se capaci di intendere e di volere che, a seguito della libera scelta basata sulle proprie valutazioni, devono individuare l'Organismo, tra quelli proposti.

Gli Organismi affidatari a seguito della libera scelta operata dai soggetti esercenti la potestà genitoriale o loro delegati, e gli studenti disabili maggiorenni se capaci di intendere e di volere.

Art. 3 - Durata dell'Accreditamento

La durata dell'accREDITamento all'albo è riferita al triennio 2023/2026 rinnovabile per il biennio 2026/2028.

Art. 4 - Scuole individuate per l'erogazione del servizio

Il servizio viene prestato agli studenti affetti da disabilità grave **residenti, frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore, l'università (se e in quanto dovuti) e i corsi di formazione professionale del territorio del L.C.C. di Ragusa**, e per quanto riguarda i SIAM agli studenti affetti da disabilità gravissima certificata **residenti, frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore, del territorio del L.C.C. di Ragusa** sulla base della scelta dell'Organismo operata dai soggetti esercenti la potestà genitoriale o loro delegati, o gli studenti disabili maggiorenni se capaci di intendere e di volere successivamente alla procedura di accREDITamento degli Organismi stessi all'Albo.

Art. 5 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio si realizza all'interno della scuola e nelle sue pertinenze (mense, campi sportivi, palestre ecc.) in orario scolastico, e nel caso di disabili sensoriali alternativamente anche nelle ore pomeridiane al domicilio dello studente, durante lo svolgimento delle normali attività e in collaborazione con il personale, docente e non, delle scuole stesse. Sono inoltre previste attività al di fuori delle sedi scolastiche cui partecipa il gruppo classe per uscite didattiche, gite e alternanza scuola-lavoro. Agli alunni/e temporaneamente impediti alla frequenza per motivi di salute il servizio è erogato presso i luoghi di degenza e riabilitazione in osservanza della normativa sull'istruzione domiciliare. Le ore non erogate nel corso del mese possono essere recuperate in numero stabilito dall'amministrazione con lo stesso studente per le attività curriculari, laboratori, uscite didattiche, gite e alternanza scuola-lavoro.

All'Operatore Educativo per l'Autonomia e Comunicazione sono richieste le mansioni proprie del profilo, rese sotto il coordinamento e il controllo del Coordinatore, che si declinano, sulla base del monte ore assegnato a ciascun alunno/a, segnalato nel PEI dello studente.

Art. 6 - Indicazioni di carattere generale sull'organizzazione del servizio

L'Organismo deve garantire flessibilità e capacità di modulare le attività previste in base alla tipologia di utentie alle esigenze rilevate nei contesti scolastici tenuto conto della progettazione del servizio per il singolo alunnoeffettuata al fine dell'attuazione del P.E.I.

Nell' affidamento che regola i rapporti tra l'Amministrazione del L.C.C. di Ragusa e l'Organismo sono indicate le scuole presso cui il servizio deve essere reso, gli alunni/e e il monte ore complessivo settimanale. Tali elementi, tuttavia, per le caratteristiche precipue del servizio, sono suscettibili di modifiche in incremento e/o decremento anche nel corso dell'anno scolastico.

L'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni/e è disposta dal L.C.C. di Ragusa all'esito del processo di scelta da parte dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o loro delegati, o degli studenti disabili maggiorenni se capaci di intendere e di volere e di definizione dell'intervento di ciascun alunno/a in coerenza con il PEI, come disciplinato dall'art. 5 comma 3 del Regolamento.

Il I.C.C. di Ragusa stila l'elenco nominativo degli alunni/e con disabilità aventi diritto all'assistenza scolastica per le diverse scuole, con il piano delle ore di servizio settimanali assegnate a ciascun alunno/a, e lo inoltra all'Organismo per l'organizzazione del servizio.

L'Organismo affidatario redige, in collaborazione con la scuola, la programmazione oraria degli Operatori impiegati nell'espletamento delle attività con l'indicazione del nominativo del Coordinatore, degli Operatori assegnati ai rispettivi alunni/e con l'indicazione della scuola e della classe di appartenenza, nonché dell'articolazione oraria

assegnata a ciascun alunno/a, in conformità dei servizi previsti all'art. 5 del Regolamento e comunica alla U.O.C. 3 del L.C.C. di Ragusa l'avvio delle prestazioni tramite posta elettronica, per permetterne il necessario monitoraggio e le verifiche successive. L'Organismo deve comunicare a ciascuna famiglia l'Operatore assegnato. L'Organismo deve, altresì, comunicare, alla U.O.C. 3 del L.C.C. di Ragusa, l'elenco del contingente di Operatori che effettueranno le sostituzioni in caso di necessità. Per il solo anno scolastico 2023/2024 la redazione della programmazione oraria può essere differita fino a 4 giorni lavorativi antecedenti l'avvio delle lezioni.

Qualsiasi modifica delle ore erogate dall'Organismo a seguito di nuova ammissione o cessazione alla frequenza da parte di alunni/e, è autorizzata dal Dirigente scolastico dell'Istituto nel quale presta servizio.

Art. 7 - Obblighi del soggetto convenzionato

L'Organismo convenzionato con il L.C.C. di Ragusa si impegna a:

- svolgere le prestazioni previste nel Regolamento, nonché nel documento tecnico presentato alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa all'atto dell'accreditamento;
- garantire i requisiti minimi essenziali del servizio, come dettagliati agli artt. 5 e 7 del Regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto ed assistenza in favore di studenti disabili e nelle indicazioni operative dei Servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Prot. Servizio 7/n. 19742 del 12/05/2021;
- mantenere tutti i requisiti di idoneità per l'erogazione del servizio dichiarati in sede di Domanda di Accreditamento all'Albo degli Organismi Accreditati ed ogni altra dichiarazione resa ai fini dell'accreditamento;
- dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali previste in relazione alla tipologia del servizio da erogare, secondo quanto previsto nell'Avviso Pubblico e declinate dettagliatamente nell'art. 17 del Regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto ed assistenza in favore di studenti disabili e nelle indicazioni operative dei Servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Prot. Servizio 7/n. 19742 del 12/05/2021, e nonché garantire il corretto inquadramento del personale nel rispetto dei vigenti CCNL;
- trasmettere i curricula degli operatori impegnati nei servizi affidati con la descrizione dettagliata dei titoli posseduti, debitamente firmati con allegata fotocopia di un documento di identità;
- fornire al L.C.C. di Ragusa, all'atto dell'affidamento del servizio la documentazione comprovante il rapporto di lavoro instaurato con il personale impiegato;
- attuare nei confronti dei dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dall' avviso, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di lavoro nonché di quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il L.C.C. di RAGUSA è esentato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi contemplati per l'impiego delle unità lavorative dell'Impresa;
- garantire il puntuale ed integrale pagamento mensile degli emolumenti a tutto il personale impiegato nel servizio, indipendentemente dall'effettiva liquidazione del compenso da parte di questo Ente, mediante bonifico bancario;
- presentare, su richiesta dell'Amministrazione del L.C.C. di Ragusa, in qualsiasi momento del periodo di vigenza dell'affidamento, copia di tutti i documenti atti a verificare il corretto trattamento economico e giuridico degli operatori impegnati;
- osservare le disposizioni di legge vigenti preordinate alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e comunicare al momento della stipula dell'affidamento, il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
- osservare le norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili (L. n.68 del 12.03.1999);
- osservare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione delle attività espletate e non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio tornaconto e per quello di terzi, delle informazioni di cui si viene a conoscenza in relazione alle attività realizzate;
- trasmettere alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa un dettagliato rendiconto mensile informatizzato delle ore effettuate dagli operatori, compresi quelli dei sostituti, secondo il modello che verrà fornito dalla U.O.C. 3 del

Settore I del L.C.C. di Ragusa;

- fornire alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa ogni informazione necessaria per verificare il buon funzionamento del servizio;
- porre in essere, con tempestività, in caso di inadeguatezza, carenze o difformità rispetto a quanto stabilito per l'esecuzione del servizio, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione;
- trasmettere alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa, in corso d'anno, qualunque modifica del piano annuale di assegnazione Operatori/alunni/e entro 3 giorni dal verificarsi della modifica;
- garantire la formazione e l'aggiornamento degli Assistenti utilizzati;
- garantire a proprie cura, spese e responsabilità che tutti gli Assistenti che prestano servizio siano formati e costantemente aggiornati sulla sicurezza e prevenzione, Primo Soccorso e gestione delle emergenze ed osservino scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, siano dotati del vestiario come per legge e siano sottoposti ad eventuali protocolli sanitari richiesti dalla legge, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.;
- dotare il personale, eventualmente, di idonei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- al momento di una eventuale sottoscrizione dell'accettazione sotto riserva di legge, a presentare "Autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro", necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di eventuali danni arrecati a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, dovute a scorrettezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni di servizio oggetto dell'avviso;
- fornire al proprio personale apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento. Gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul Datore di lavoro che sul lavoratore stesso;
- stilare un verbale di consegna del tesserino di riconoscimento al lavoratore, che firmerà per ricevuta. Copia di tali verbali devono essere inoltrati ad inizio delle attività alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa;
- accettare il sistema di verifica e controllo della qualità delle prestazioni stabilito dall'Amministrazione.

Il Soggetto affidatario, nel provvedere all'assolvimento delle prestazioni che sono oggetto dell'avviso, si farà anche carico:

1. della puntuale erogazione delle prestazioni da parte degli Assistenti secondo le norme deontologiche e dell'assoluto rispetto del segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice penale e delle norme di cui al D.Lgs. n.50/2015 ed in materia di trattamento dei dati sensibili;
2. di garantire per tutta la durata dell'affidamento il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standards gestionali di qualità ed il raccordo con gli uffici competenti nelle materie oggetto dell' Avviso.

Art. 8 - Responsabilità dell'Organismo e Assicurazione

L'Organismo accreditato e sottoscrittore dell'Affidamento è responsabile, senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al L.C.C. di Ragusa o a terzi, a cose, a persone (comprese i dipendenti) nel corso dello svolgimento delle attività per fatto proprio o del personale addetto. Il soggetto sottoscrittore, a copertura dei rischi del servizio deve essere assicurato presso una compagnia di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, incluso il L.C.C. di Ragusa e verso gli operatori, per tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente protocollo con un massimale minimodi € 1.000.000,00 (unmilione/00) con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.

La polizza deve riguardare altresì i danni delle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione del L.C.C. di Ragusa. In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto accreditato è obbligato a darne immediata notizia alla U.O.C. 3 del Settore I

del L.C.C. di Ragusa. Copia di detta polizza deve essere consegnata alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa, in sede di perfezionamento dell' affidamento.

Il L.C.C. di Ragusa è esonerato da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell'attività oggetto dell'affidamento.

L' Ente accreditato garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell'attività professionale oggetto dell'avviso, esonerando il L.C.C. di Ragusa da ogni responsabilità.

Art. 9 – Disciplina in favore dei lavoratori

Nell'ambito del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, gli Organismi accreditati sono tenuti a rispettare le specifiche sotto indicate:

1. Applicare nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi e Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. e Datoriali più rappresentative.
 - a. Il personale è impiegato con rapporti di lavoro di tipo subordinato, di cui ai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi e Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. e Datoriali più rappresentative, fatte salve le esigenze temporanee di sostituzione dell'operatore/operatrice e comunque nel rispetto della normativa vigente;
 - b. Rispettare la clausola sociale di salvaguardia del personale, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti, al fine di assicurare la continuità educativa, sia a salvaguardia dei diritti degli alunni/e che del personale impiegato attualmente nell'erogazione del servizio.
 - c. Favorire un'organizzazione dell'orario di servizio di ciascun lavoratore che consenta agli operatori di esaurire l'orario di servizio all'interno di un'unica sede scolastica o al massimo di due sedi, cercando, per quanto possibile, di garantire al singolo operatore/operatrice una prestazione continua.
2. Qualora, a seguito di istruttoria, venga accertata la mancata applicazione degli obblighi indicati nel comma 1 da parte di un Organismo accreditato, il L.C.C. di Ragusa ha l'obbligo di erogare penali progressive fino a revocare il contratto in essere ed escludere dall'Albo l'Organismo stesso.
3. In caso di eventuali aggiornamenti dei costi conseguenti ai rinnovi contrattuali collettivi nazionali e decentrati di settore, l'Amministrazione provvederà, entro 90 giorni, ad adottare i relativi provvedimenti, per l'adeguamento degli stanziamenti e degli affidamenti in corso di validità.

Art. 10 - Coordinatore del servizio

Per un ottimale espletamento del servizio l'impresa accreditata dovrà individuare un coordinatore/ referente per ogni istituto che potrà far parte dell'equipe di lavoro e dovrà essere facilmente reperibile, il suo nominativo e il suo recapito telefonico dovranno essere preventivamente comunicati al L.C.C.

Il Coordinatore monitora ed organizza, unitamente alla scuola, alla famiglia e alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa, le attività erogate con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del PEI di ciascun alunno/a.

Sono compiti del Coordinatore:

- predisporre una scheda individuale degli interventi svolti per ogni alunno/a;
- gestire le richieste di attivazione del servizio da parte della U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa per nuovi alunni/e;
- organizzare gli interventi degli operatori, ottimizzando la presenza degli stessi nelle diverse Istituzioni Scolastiche affidate all'organismo rappresentato in funzione dei bisogni degli utenti e dei programmi di intervento individuale;
- coordinare e gestire le sostituzioni degli operatori nei tempi richiesti;
- assicurare il raccordo con le istituzioni scolastiche;
- svolgere le attività di monitoraggio e verifica del piano del L.C.C. di Ragusa degli interventi;
- Sviluppare un regolare scambio di informazioni con la U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa e con la scuola.

Art. 11 - Personale

Per le attività di assistenza e di trasporto, di cui al presente avviso, il soggetto accreditato garantirà le seguenti figure qualificate:

1. Gli Assistenti che assicurano il servizio di assistenza per l'autonomia in favore di alunni disabili fisici psichici devono essere in possesso:
 - a) del Diploma di Scuola Secondaria di II grado o diploma professionale o titolo superiore;
 - b) della Qualifica di Assistente all'autonomia e comunicazione dei disabili ai sensi del Decreto n. 5630 del 19 luglio 2017 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e delle Formazioni professionali e ss.mm.ii. o titolo equipollente o superiore.

2. Gli Assistenti che assicurano il servizio di assistenza per la comunicazione in favore di alunni disabili sensoriali devono essere in possesso:
 - a) del Diploma di Scuola Secondaria di II grado o diploma professionale o titolo superiore;
 - b) della Qualifica di Assistente all'autonomia e comunicazione dei disabili ai sensi del Decreto n. 5630 del 19 luglio 2017 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e delle Formazioni professionali e ss.mm.ii., o equipollente, avendo cura di accertare che nel corso di studio effettuato siano presenti le materie oggetto della disabilità sensoriale che l'operatore si appresta a seguire, carenza che può essere eventualmente integrata:
 - per l'assistenza ad utenti con disabilità uditiva: con attestati di qualifica professionale inerente la Lingua dei Segni Italiana, ottenuto attraverso il superamento di corsi professionali specifici aventi valore giuridico, frequenza e superamento Corsi L.I.S organizzati da enti e/o associazioni accreditate e possesso del profilo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto LIS e nel metodo oralista con comprovata esperienza e capacità;
 - per l'assistenza ad utenti con disabilità visiva: attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Enti specializzati ed accreditati.

3. Il personale che assicura il servizio di trasporto scolastico dovrà essere in possesso:
 - a) Autista/conducente: patente di guida in corso di validità della categoria necessaria per la conduzione del veicolo adibito al trasporto oltre gli altri titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla legge;
 - b) Assistente accompagnatore per disabili: titoli abilitativi idonei (Operatore Socio Assistenziale per disabili, operatore sociale assistente H.D.C., assistente accompagnatore portatori di handicap, ecc.)

4. Il personale che assicura i "servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità gravissima" dovrà essere in possesso:

dei requisiti professionali, richiesti dal Dirigente scolastico, in rapporto alla tipologia del servizio da prestare in coerenza con il progetto, per lo studente disabile individuato, proposto dall'Istituto per le prestazioni indicate dalle modalità di applicazione della Legge regionale 9 del 15 aprile 2021.

Gli assistenti dovranno attenersi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati.

In alcun modo le attività svolte potranno essere sostituite dalle altre professionalità presenti nella scuola.

Le attività dell'assistente all'autonomia sono funzionalmente distinte e non sostitutive dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola; pertanto la figura dell'assistente non è alternativa a quella dell'insegnante di sostegno, ma complementare e non può sostituirla.

L'assistente esercita il proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in ogni altro luogo deputato all'attività scolastica.

Tutti gli Assistenti, nell'espletamento delle loro attività dovranno attenersi scrupolosamente, a quanto previsto dal piano educativo individuale dell'alunno disabile.

Gli Assistenti devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- a. Il personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione giornaliera dell'attività svolta;
- b. Comunicare al proprio datore di lavoro (soggetto accreditato ed affidatario dei servizi) l'eventuale assenza dell'alunno, indicando i giorni dell'eventuale assenza. Il soggetto affidatario dei servizi, a sua volta, comunicherà mensilmente le assenze verificatesi per iscritto al competente Ufficio del Settore 1 Politiche Sociali del L.C.C. di Ragusa;

- c. Non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- d. Partecipare, se richiesto, alle riunioni del GLO.

Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra L.C.C. di Rg ed il personale impiegato dal soggetto affidatario dei servizi.

Art. 12 - Sostituzione del Personale addetto al servizio

L'Organismo, in caso di assenza dell'Operatore, deve prontamente garantire le sostituzioni come previsto all'art. 16 del Regolamento.

Attesa l'importanza della continuità relazionale per l'inclusione degli alunni/e con disabilità nelle scuole, all'Organismo è chiesto di individuare del personale in sostituzione di analoga capacità professionale e in possesso dei requisiti necessari.

Ciascuna assenza con relativa necessità di sostituzione deve essere comunicata in forma scritta al Dirigente scolastico, nonché alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa, con la comunicazione del nominativo del sostituto, entro 1 giorno dal verificarsi dell'assenza.

Gli Assistenti dunque in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovranno essere tempestivamente sostituiti entro le ore 9,00 del primo giorno di assenza.

a garantire tutte le norme in materia di privacy giusto Decreto Legislativo n. 193 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;

Per l'espletamento dei servizi l'affidatario ha quindi l'obbligo di garantire l'immediata sostituzione dei propri Assistenti assenti per qualsiasi motivo, con altri Assistenti in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità. Della sostituzione, della sua presumibile durata, del nominativo dell'operatore supplente, dovrà essere data tempestiva informazione alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa.

Art. 13 - Assenze dello studente.

Nel caso di assenza imprevista dell'alunno/a disabile l'assistente assegnato, per il primo giorno, attende per 1 ora l'eventuale arrivo dell'assistito. Trascorso detto tempo, l'assistente lascerà il posto di lavoro ed il relativo compenso verrà calcolato solo per l'ora di attesa;

L'assistente assegnato si farà carico di contattare la famiglia, per conoscere i presumibili tempi di assenza dell'alunno, onde evitare inutili attese in classe che, peraltro, non prevedono alcun corrispettivo;

L'assenza dovrà risultare dal foglio firma sul quale dovrà essere riportato "alunno assente - primo giorno".

Art. 14 - Prestazione e Monte Ore

Il servizio di cui al presente avviso comprendono le seguenti prestazioni:

1. Intervento educativo professionale specialistico di assistenza all'autonomia a favore di studenti residenti affetti da disabilità psico-fisiche frequentanti Istituti scolastici di secondo grado, corsi universitari (se e in quanto di spettanza) e corsi di formazione professionale del territorio provinciale.

Gli assistenti incaricati dovranno raggiungere la sede dell'istituto scolastico/corso (sede di lavoro) dove risultano inseriti gli alunni disabili beneficiari.

La quantificazione delle ore di assistenza specialistica all'autonomia da erogare settimanalmente resta fissata nella misura indicata dal parere reso dall'Ufficio legale del Ministero dell'Istruzione a mente del quale *"...L'assistente all'autonomia e alla comunicazione dovrà svolgere il proprio servizio per un numero di ore settimanali in coerenza con le ore assegnate nel PEI ad ogni alunno e comunque stabilite nei limiti delle somme stanziare dalla Regione Siciliana "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".*

Per ogni assistito l'Affidatario garantirà le ore di assistenza pro-die nel numero, negli orari e secondo le modalità che saranno indicate dal dirigente scolastico di concerto con l'Affidatario; sarà possibile prevedere che nella stessa ora un operatore presti la propria attività in favore di più alunni disabili.

Le eventuali assenze dello studente verificatesi nell'arco del mese comportano una corrispondente diminuzione delle ore e quindi dei corrispettivi dovuti. Le ore saranno commisurate all'effettiva presenza a scuola dei ragazzi H.

In caso di assenza dell'alunno, all'Affidatario verrà riconosciuta, tuttavia, la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata.

Eventuali recuperi, potranno essere concessi, in via del tutto eccezionale, previa esaustiva relazione sulle motivazioni che determinano la richiesta;

Nel caso in cui venga previsto un operatore per alunno disabile (rapporto 1 a 1), in caso di assenza dell'alunno, l'assistente non è autorizzato a restare a scuola.

In caso di un'assenza prolungata, l'Affidatario è autorizzato a svolgere le attività assistenziali al domicilio previa attivazione dell'istruzione domiciliare da parte della scuola.

Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, per gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, nel caso in cui siano stati attivati percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi, si autorizza l'attività educativa domiciliare, dell'assistente all'autonomia in alternanza con l'insegnante di sostegno secondo gli orari di presenza previsti dal PEI.

2. Servizio di Trasporto a favore di studenti residenti affetti da disabilità psico-fisiche frequentanti Istituti scolastici di secondo grado, corsi universitari (se e in quanto di spettanza) e corsi di formazione professionale del territorio provinciale.

Consiste nel prendere in carico gli utenti, dovunque risiedano nell'ambito dell'intero territorio provinciale, che sono stati preventivamente ammessi al servizio dal libero Consorzio comunale;

provvedere al servizio di trasporto con mezzi omologati al trasporto di disabili con autista in possesso della patente di guida della categoria necessaria per la guida del mezzo impegnato, inquadrato nel livello previsto per tale categoria dal CCNL di comparto e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale, dal domicilio alla sede dell'Istituto Scolastico e viceversa.

Provvedere al trasporto degli alunni dall'abitazione di residenza alla scuola e dalla scuola all'abitazione di residenza nel pieno rispetto degli orari e del calendario stabilito dall'Istituto Scolastico per tutto l'anno scolastico di riferimento. I ragazzi che usufruiscono del trasporto non possono lasciare l'istituto prima dell'orario regolare di uscita; l'uscita anticipata dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico e/o chi ne fa le veci.

Il servizio di trasporto dovrà essere garantito, durante l'orario scolastico, agli alunni che partecipano a progetti speciali scolastici (ad esempio corsi di nuoto o altro).

Il servizio di trasporto sarà commisurato alle giornate di presenza scolastica.

L'affidatario deve dichiarare di disporre in proprio, per l'esecuzione del servizio, dei mezzi espressamente elencati in sede di partecipazione a questo bando di ammissione all'Albo degli operatori. Resta convenuto fra le parti che l'affidatario potrà disporre di altri mezzi di cui dimostri di aver acquisito la proprietà o la disponibilità dopo la stipula del contratto.

L'affidatario resta obbligato a comunicare al L.C.C., con sufficiente anticipo e comunque previamente rispetto all'introduzione in servizio, il nominativo di ogni operatore o conducente di mezzi che sarà adibito al servizio.

L'Affidatario dovrà produrre documentazione e/o idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di idoneità del/dei mezzo/i di trasporto utilizzato/i nonché di efficienza dello stesso/degli stessi, specificando che il mezzo è regolarmente sottoposto a periodici interventi di manutenzione che tutelano l'incolumità degli utenti.

Il L.C.C. si riserva, comunque, di potere erogare, in qualunque momento, il servizio di trasporto in argomento anche con soluzioni alternative (es. gestione in house, coinvolgendo le famiglie degli utenti interessati, le associazioni, ecc.) qualora ritenga che ciò possa comportare una riduzione dei costi e/o un miglioramento dell'efficienza del servizio medesimo.

Nell'ottica del contenimento della spesa e di miglioramento dell'efficienza del servizio, per ogni singolo istituto scolastico di secondo grado il Libero Consorzio Comunale ritiene di affidare il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e il trasporto e dei servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi a favore di alunni portatori di disabilità psicofisica (residenti in provincia) frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori e corsi di formazione professionale all'Organismo accreditato che consegua, per quell'istituto scolastico, il maggior numero di preferenze (in caso di parità, mediante sorteggio) da parte dell'utenza.

3. Assistenza alla Comunicazione, a favore di studenti residenti non udenti o non vedenti inseriti negli istituti scolastici di secondo grado, corsi universitari (se e in quanto di spettanza) e corsi di formazione professionale del territorio provinciale.

Richiamata la nota prot. Servizio 7/n. 39758 del 19 ottobre 2021 del Servizio /- "Fragilità e Povertà", assunta al protocollo dell'Ente il 19/10/2021 con il n. 0026940, con la quale l'Assessorato della Famiglia delle Politiche e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ricordato quanto previsto all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 novellato anche nella L.R. n.15/2015 e quanto scritto a pag. 11 delle Linee Guida sopra richiamate, ha comunicato a questo Ente che nulla osta da parte della scrivente amministrazione a fornire il servizio anche nelle ore pomeridiane, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 24/2016 per l'attivazione del servizio extra scolastico, che si desume dal corpo della nota, venga disposto per i disabili sensoriali.

Gli assistenti incaricati pertanto dovranno raggiungere la sede dell'istituto scolastico (sede di lavoro) dove risultano inseriti gli alunni non udenti o non vedenti beneficiari, o il pomeriggio, il domicilio dello studente.

La quantificazione delle ore di assistenza specialistica alla comunicazione da erogare settimanalmente resta fissata nella misura indicata dal **parere reso dall'Ufficio legale del Ministero dell'Istruzione a mente del quale "...L'assistente all'autonomia e alla comunicazione dovrà svolgere il proprio servizio per un numero di ore settimanali in coerenza con le ore assegnate nel PEI ad ogni alunno e comunque stabilite nei limiti delle somme stanziolate dalla Regione Siciliana "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro"**;

da svolgersi dal lunedì al sabato, e distribuite in relazione alle esigenze dell'alunno assistito e all'organizzazione didattica dell'istituto frequentato dallo stesso.

Le eventuali assenze dello studente verificatesi nell'arco del mese comportano una corrispondente diminuzione delle ore e quindi dei corrispettivi dovuti. Il budget sarà decurtato dalle ore programmate nei PEI a disposizione per ogni giorno di assenza effettiva. Le ore saranno commisurate all'effettiva presenza a scuola dei ragazzi H. In caso di assenza dell'alunno, all'Affidatario verrà riconosciuta, tuttavia, la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata.

Eventuali recuperi, potranno essere concessi, in via del tutto eccezionale, previa esaustiva relazione sulle motivazioni che determinano la richiesta.

I recuperi sopra specificati, potranno essere utilizzati anche per garantire l'assistenza agli alunni che partecipano a gite, progetti scolastici e/o percorsi di alternanza scuola-lavoro.

4. "servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità gravissima" inseriti negli istituti scolastici di secondo grado (SIAM).

Per quanto riguarda i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi l'operatore incaricato dovrà raggiungere il luogo designato per la realizzazione del progetto autorizzato e dovrà garantire la prestazione nelle giornate previste in *"coerenza con le ore assegnate da progetto ad ogni alunno con disabilità gravissima certificata individuato e comunque stabilite nei limiti delle somme stanziolate dalla Regione Siciliana "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro"*.

Le eventuali assenze verificatesi comportano una corrispondente diminuzione dell'importo degli emolumenti. Il budget sarà decurtato delle ore a disposizione per ogni giorno di assenza effettiva.

Eventuali recuperi, potranno essere concessi, in via del tutto eccezionale, previa esaustiva relazione sulle motivazioni che determinano la richiesta.

L'erogazione dei servizi medesimi è subordinata agli effettivi stanziamenti regionali. Il L.C.C. si riserva, pertanto, la facoltà di rimodulare le ore di progetto assegnate in aumento o diminuzione in funzione delle risorse economiche disponibili restando salvo, comunque, il pagamento delle prestazioni effettivamente prestate ed autorizzate prima della comunicazione della eventuale rimodulazione/sospensione dei progetti.

L'Affidatario resta obbligato ad erogare le prestazioni oggetto del presente avviso in favore di tutti gli aventi diritto segnalati dal L.C.C.

Art. 15 - Registrazione delle presenze e fogli firma

L'Operatore deve apporre la firma, all'inizio e alla fine della prestazione, sul "foglio firma", che sarà depositato presso la scuola, contenente l'indicazione di:

- Nominativo dell'Organismo erogatore
- scuola interessata dal servizio
- Indirizzo scuola interessata
- Data e orario di inizio e termine del servizio
- Nominativo dell'operatore
- Nominativo degli alunni/e e orario di servizio prestato per ciascuno

Tale foglio dovrà essere firmato dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore d'istituto per il servizio H per le scuole di istruzione superiore, per attestazione del servizio reso e dovrà essere trasmesso alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa, a cura dell'Organismo, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione delle competenze.

L'Ente accreditato è tenuto a inviare mensilmente alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa un rapporto-scheda dettagliato contenente le ore di intervento realizzate sul singolo utente e per ogni singolo operatore, sulle ore effettivamente rese.

Art. 16 - Corrispettivo

Il L.C.C. di Ragusa corrisponderà al Soggetto affidatario, in soluzioni mensili posticipate, il corrispettivo dei servizi fatturati correlato al numero delle effettive prestazioni orarie erogate a favore degli utenti, desunte dal registro-diario delle utenze, corredato dal prospetto di presenze e assenze dell'assistito e dall'attestazione mensile delle presenze giornaliera dell'alunno con disabilità rilasciata da parte dell'Istituto scolastico frequentato dallo stesso a questa Amministrazione.

Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico del Soggetto affidatario e sarà liquidato previa trasmissione di documento fiscalmente in regola.

Ai fini dell'erogazione del compenso, l'Ente accreditato dovrà inoltrare alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa la seguente documentazione:

- 1) La comunicazione del legale rappresentante della cooperativa/ente che **dichiara** ai sensi del D.P.R. 445/2000 di :
 - avere rispettato e di rispettare gli obblighi previdenziali e contrattuali;
 - di avere regolarmente presentato DM 10 INPS e di avere adempiuto ogni obbligo di legge nei termini previsti;
 - che il pagamento del personale dipendente impiegato nel servizio in oggetto è avvenuto con ogni puntualità e regolarità;
 - che le ore indicate nel foglio firma delle presenze vistato dal capo d'istituto che viene allegato, corrispondono alle effettive prestazioni orarie rese in correlazione al budget assegnato;
 - che gli studenti e gli Assistenti sono stati presenti come risultante dai libretti di presenza firmati dai relativi dirigenti scolastici;
- 2) libretto delle presenze da adottare per istituto (il cui fac simile sarà fornito dall'ufficio), una volta compilato, sarà controfirmato dal coordinatore della ditta accreditata e dal dirigente scolastico o persona da questi delegata dal capo d'istituto, dovrà essere apposto il timbro della scuola. Questo dovrà essere obbligatoriamente allegato in copia relativamente al mese di riferimento.
- 3) Ogni documentazione che il L.C.C. dovesse ritenere necessaria per verificare il pieno rispetto del CCNL e degli altri obblighi a carico del soggetto affidatario/datore di lavoro.

In caso di assenza imprevista dell'assistito verrà corrisposto il compenso esclusivamente per la prima ora, da considerarsi tempo limite di attesa dell'arrivo in classe dall'alunno. L'eventuale permanenza dell'operatore presso la scuola non darà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 17 - Importo del Servizio

Assistenza:

Il costo orario dell'Operatore è determinato sulla base delle tabelle contrattuali vigenti, comprensivo di IVA qualora l'Organismo sia soggetto a detto regime

Conseguentemente, prendendo a riferimento il costo orario "medio" (tempo determinato/tempo indeterminato) dei lavoratori inquadrati nella categoria D1, come riportato nelle tabelle del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali relative al vigente contratto dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo — in quanto maggiormente rappresentativo del settore —, la tariffa oraria, è pari a **€ 20,25** oltre iva come per legge, se e in quanto dovuta.

Trattandosi di servizio reso alla persona, per la cui attuazione è preminente l'utilizzo di Assistenti qualificati o operanti nel settore da retribuire nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i relativi oneri per il personale assumono il carattere di spesa incomprimibile.

Il servizio non è soggetto a rischi di interferenza ai sensi del D.lgs. 81/2008, sicché non è necessaria la redazione del D.u.v.r.i. , la sicurezza non rappresenta un costo in quanto si tratta di prestazione di tipo intellettuale.

Non potrà essere richiesto risarcimento danni in caso di mancato/ritardo dell'inizio del servizio dovuto all'Amministrazione.

L'Ente opererà una revisione del costo orario, solamente nel caso in cui durante l'affidamento del servizio dovesse entrare in vigore un nuovo CCNL.

Ai fini della liquidazione delle competenze gli Organismi devono presentare al L.C.C. di Ragusa, mensilmente, regolare fattura con indicato l'importo corrispondente alle ore lavorate nel mese, allegando i fogli firma degli Operatori, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e una tabella riepilogativa di ore erogate in ciascuna scuola.

Trasporto:

Per il servizio di trasporto il corrispettivo omnicomprensivo pro die e pro capite è fissato forfettariamente all'atto dell'affidamento nell'anno scolastico di riferimento in:

- trasporto urbano - Euro 13,00 oltre iva se dovuta, per ogni utente trasportato entro Km 10 dall'abitazione nell'ambito del comune di residenza, corrispettivo omnicomprensivo pro die e pro capite;
- trasporto extraurbano - Euro 19,00 oltre iva se dovuta, per ogni utente trasportato in comune diverso da quello di residenza o oltre Km 10 dall'abitazione nell'ambito del comune di residenza, corrispettivo omnicomprensivo pro die e pro capite.

L'Amministrazione si riserva, nel caso di particolari congiunture (es. crisi energetiche, ecc.) che comportano un sensibile aumento del costo dei carburanti per autotrazione, di riconoscere all'Affidatario una maggiorazione ai superiori corrispettivi nel limite massimo di euro due. Detta maggiorazione verrà determinata in sede di determinazione dirigenziale di avvio/prosiegua dei servizi.

SIAM:

Il costo orario del lavoro è determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro – Div. IVII

Il compenso per le prestazioni professionali individuate dai progetti, che non risultano tra quelle stimate nella tabella sopra richiamata, che rientrano tra le categorie professionali di cui alla Legge 4/2013 che non hanno un ordine professionale di appartenenza definito, potrà essere determinato secondo un principio di equo compenso (Legge 172/2017) e tenendo conto del tariffario nazionale di minima consigliato per gli onorari delle prestazioni di valutazione, riabilitazione, terapia fisica e strumentale (approvato dalla D.N. il 20/06/2004) e delle realtà territoriali riscontrate, in **€ 35/00 (trentacinque/00) per ora, omnicomprensivi.**

Art. 18 - Protezione dei dati personali e obbligo di riservatezza

Tutti i dati personali comunicati dal L.C.C. di Ragusa e dall'Organismo sono trattati dagli stessi sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b), lett. c) e lett. e) e all'art. 9 par. 2, lett. g) del Regolamento UE

679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione dell'affidamento ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali ed alla esecuzione del rapporto tra le medesime Parti.

Tutti i dati che il L.C.C. di Ragusa fornirà agli Organismi relativamente ai fruitori del servizio in relazione allo svolgimento delle attività inerenti al servizio stesso, sono individuati come "dati personali", e sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Il L.C.C. di Ragusa conferirà all'Organismo i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

È fatto assoluto divieto all'Organismo di diffondere i dati personali di cui entrerà in possesso in relazione ai servizi gestiti.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'Organismo adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

In ogni caso, l'Organismo ha l'obbligo di custodire e mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento o in relazione ad esse, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'Organismo è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Organismo sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di valutare l'opportunità della risoluzione della convenzione per interruzione del rapporto di fiducia con l'Organismo.

Art. 19 - Compiti del L.C.C. di Ragusa.

I servizi di cui al presente avviso sono organizzati e coordinati sull'intero territorio provinciale, dal L.C.C. di Ragusa, attraverso proprio personale dipendente.

Spetta alla U.O.C. 3 "Politiche Sociali" del Settore I del L.C.C. di Ragusa:

- ricevere le richieste avanzate dagli utenti;
- verificare le richieste avanzate dalle singole istituzioni scolastiche con le richieste avanzate dagli utenti;
- verificare l'andamento delle prestazioni e la qualità del servizio nel rispetto delle normative e delle disposizioni amministrative vigenti.

All'ufficio fanno capo altresì le funzioni di valutazione sull'andamento del servizio, la verifica periodica degli interventi con il coordinatore della ditta accreditata e la scuola, la formulazione di nuove proposte ed ogni altro intervento ritenuto necessario a garantire l'efficacia del servizio.

La U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa, ha facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità, da comunicarsi in via riservata al Legale rappresentante del Soggetto affidatario, l'avvicendamento o la sostituzione dell'operatore che ritenesse non idoneo, a causa di gravi inadempienze o di comprovate lamentele da parte degli utenti assistiti, allo svolgimento delle attività.

La U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio affidato, interpellando, anche telefonicamente, le famiglie degli utenti o sottoponendo loro delle schede di valutazione.

La U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa può in ogni momento e senza preavviso effettuare sopralluoghi controlli ed ispezioni sul servizio, con proprio personale, volti a verificare il rispetto delle condizioni del contratto e del presente bando.

Art. 20 - Referente del L.C.C. di Ragusa, controlli e verifiche

Il L.C.C. di Ragusa nomina quale suo referente il Responsabile Unico del Procedimento a cui affida le funzioni di verifica e controllo del servizio, coadiuvato dal personale della U.O.C. 3 del Settore I.

Il predetto personale avrà l'obbligo di controllare l'adempimento dei doveri convenzionali, avendo la facoltà di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio, nonché attuando controlli e verifiche nei modi ritenuti più idonei, nell'ambito degli impegni presi con l'Organismo all'atto della sottoscrizione dell'affidamento.

Art. 21 - Monitoraggio e valutazione del servizio

Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni degli operatori è attribuito al Dirigente scolastico che in caso di inadempienze provvede a comunicare tramite Pec le irregolarità riscontrate alla U.O.C. 3 del Settore I del L.C.C. di Ragusa che nel caso di violazioni di legge, provvederà a irrogare le sanzioni previste nell'affidamento e dall'ordinamento giuridico.

L'Organismo è chiamato a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l'andamento del servizio e l'adempimento degli obblighi dell'affidamento al L.C.C. di Ragusa, qualora ne venga fatta richiesta.

I rapporti e i contatti tra il L.C.C. di Ragusa e Organismo avvengono tramite un Referente all'uopo nominato dall'Organismo stesso.

Art. 22 – Penalità

Il L.C.C. di Ragusa, a tutela delle norme contenute nel presente avviso, nell'atto annuale di affidamento e/o contratto e nelle disposizioni di legge, si riserva la facoltà di applicare, in caso di inadempienze agli obblighi posti in capo al soggetto affidatario dei servizi, penalità, che potranno variare da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda la gravità dell'inadempienza ed alla recidiva.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta e trasmessa all'affidatario, con PEC. Il soggetto affidatario, entro dieci giorni dalla contestazione, con pec trasmetterà le proprie eventuali controdeduzioni e osservazioni. Trascorso tale termine, sulla scorta delle eventuali motivazioni addotte dal soggetto affidatario, il LCC definirà il procedimento di contestazione con l'archiviazione o con motivata applicazione della penalità. Il provvedimento di definizione del procedimento sarà notificato al soggetto affidatario. L'importo delle eventuali penalità sarà detratto dalla fattura del mese successivo.

Art. 23 – Causa di risoluzione dell'Affidamento e di cancellazione dall'Albo.

L'affidamento può essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile (risolubilità per inadempimento).

Comportano, altresì, la risoluzione dell'affidamento le seguenti ipotesi:

- a. interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- b. sospensione temporanea reiterata del servizio senza giustificato motivo;
- c. gravi o reiterate violazioni degli obblighi dell'affidamento sottoscritto con il L.C.C. di Ragusa, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- d. inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
- e. impiego di personale professionalmente non correttamente inquadrato ex art. 17 del Regolamento o non idoneo a garantire il servizio richiesto;
- f. cessione a terzi della convenzione;
- g. perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo;
- h. perdurare delle situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo dell'utente e, una volta definite le modalità di valutazione di qualità del servizio, esito negativo delle valutazioni;
- i. inosservanza delle condizioni di affidamento, normative e retributive previste per i lavoratori e le lavoratrici e, nel

caso di cooperative, anche dei soci lavoratori

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre è causa di risoluzione dell'Affidamento la reiterata comminazione da parte del L.C.C. di Ragusa delle penali di cui all'articolo precedente nell'arco dello stesso anno scolastico.

La revoca dell'affidamento produce la cancellazione dall'Albo.

In caso di esclusione dall'Albo, per violazioni, l'Organismo escluso non può presentare nuova istanza di iscrizione all'Albo per i successivi 12 mesi dalla data di cancellazione.

Il soggetto affidatario può dichiarare formale rinuncia all'erogazione del servizio, purchè con preavviso di almeno 20 (venti) giorni antecedenti alla data di inizio dell'anno scolastico.

Art. 24 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle norme di legge in materia ed al codice civile.

Il Dirigente del Settore I
Dott. Raffaele Falconieri

